

COMUNE DI GOLFO ARANCI

Provincia di Sassari

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 30 del 5/12/2024

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. DI VARIAZIONE ALLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025. RETTIFICA DELIBERA G.C. N. 226 DEL 29-11-2024.

L'Organo di Revisione Dott. Alessandro Beccu, al quale è stato confermato l'incarico di revisore unico dei conti per il triennio 2022-2025 con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 29/04/2022;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato e provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Ricordato che:

- il Comune di Golfo Aranci, a vocazione fortemente turistica, nel 2024 ha registrato, al 30.07.2024, n° 293.535 pernottamenti nelle strutture ricettive ed extra-ricettive e, pertanto, questo settore economico ricopre un ruolo importante nell'economia locale;
- la presenza turistica sul nostro territorio è concentrata soprattutto nei mesi estivi e si vorrebbe aumentare il numero di presenze nei mesi di maggio – giugno, settembre ed ottobre, attraverso azioni riguardanti l'organizzazione di eventi turistici, sportivi e culturali, obiettivi questi per i quali il Comune necessita di ingenti risorse finanziarie;
- l'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire l'Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criterio di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- il gettito derivante dall'applicazione della suddetta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché interventi di miglioramento delle infrastrutture;
- l'Ente, al fine di rispondere alle sue esigenze economiche e ad un più vasto e generale interesse, ha introdotto, con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 31/07/2017, l'Imposta di Soggiorno a decorrere dal 01/11/2017;
- il gettito derivante da tale imposta per l'anno 2024, di circa € 910.000,00, ha contribuito al finanziamento dei vari interventi posti in essere dal Comune a sostegno del turismo (iniziative turistiche, culturali, sportive e interventi di riqualificazione);
- al fine di garantire il livello dei servizi erogati e di poter far fronte all'incremento della spesa conseguente ad investimenti che si intendono realizzare per assicurare una più ampia attività di promo-commercializzazione turistica del territorio del Comune di Golfo Aranci, nonché alla promozione di eventi di natura culturale, sociale e sportiva, si rende necessario rimodulare le tariffe dell'Imposta di Soggiorno, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 31/07/2017 e ss.mm.ii.;
- in merito alla proposta di modifica tariffaria di seguito esposta, con nota prot. 18200 dell'11/11/2024 sono stati sentiti i rappresentanti di categoria delle associazioni maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011;

Visto l'art. 42 comma 2, lettera f) e l'art. 48 del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza in ordine alla determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n° 296 (legge finanziaria 2007), in cui è disposto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del Decreto Legislativo n° 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;

Rilevato che l'art. 27 della Legge 28.12.2001, n. 448 ha fissato entro la data di deliberazione del bilancio di previsione il termine per la deliberazione delle aliquote di imposta per i tributi locali;

Considerato che, in base a quanto sopra riportato è risultato opportuno rimodulare le tariffe

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 31.07.2017 che ha istituito l'Imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ed extra ricettive situate nel territorio del Comune di Golfo Aranci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo municipale"

Visto il *Regolamento per la disciplina dell'Imposta di soggiorno*, approvato con la citata deliberazione consiliare e s.m.i.

Viste le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 211 del 22/12/2017 nella quale sono state deliberate le tariffe dell'imposta di soggiorno anno 2017;
- n. 83 del 31/05/2018 nella quale è stata deliberata la modifica delle tariffe dell'imposta di soggiorno anno 2018;
- n. 63 del 17/12/2018 nella quale è stata deliberata la modifica delle tariffe dell'imposta di soggiorno anno 2019;
- n. 226 del 18/12/2019 nella quale è stata deliberata la modifica delle tariffe dell'imposta di soggiorno anno 2020;
- n. 21 del 25/02/2022 nella quale è stata deliberata la conferma delle tariffe dell'imposta di soggiorno anno 2022;
- n. 4 del 10/01/2023 nella quale è stata deliberata la conferma delle tariffe dell'imposta di soggiorno anno 2023;
- n. 209 del 28/11/2023 nella quale è stata deliberata la modifica delle tariffe dell'imposta di soggiorno anno 2024;
- n. 229 del 29/11/2024 nella quale è stata deliberata la modifica delle tariffe dell'imposta di soggiorno anno 2025;

Dato atto che con nota prot. 19725 del 2-12-2024 il MEF – DF evidenziava che:

- la tariffa massima applicabile, per il Comune di Golfo Aranci, relativamente all'imposta di soggiorno è di € 5,00 per notte di soggiorno;
- la tariffa per le strutture alberghiere "5 stelle" deve essere massimo di € 5,00 per notte di soggiorno;

Considerato che la delibera della G.C. n° 229 del 29 novembre 2024, modificativa della tariffa I.D.S. per l'anno 2025, prevedeva per la categoria delle strutture alberghiere a "5 stelle" un aumento della tariffa da € 5,00 a € 6,50;

Rilevata la necessità di provvedere alla riduzione della sola tariffa, per la categoria delle strutture alberghiere a “**5 stelle**”, da € 6,50 a € 5,00 allo scopo di conformare la tariffa ai criteri di gradualità sanciti dall’art. 4 co. 1 del d.lgs. 23/2011 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che la suddetta rettifica non rileva ai fini de gettito I.D.S. essendo il Comune di Golfo Aranci privo di strutture con tale classamento;

Esaminata la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 5.12.2024 avente ad oggetto “Imposta di soggiorno – modifica tariffe anno 2025. Rettifica Delibera di G.C. n. 226 del 29-11-2024” con la quale si provvede a disporre la riduzione della sola tariffa prevista per alberghi 5 stelle da € 6,50 a € 5,00;

Dato atto che la tabella che contiene tutte le tariffe per ogni tipologia, alla luce di quanto sopra, è aggiornata come segue:

TIPOLOGIA STRUTTURA

ALBERGHI	Imposta a persona/ciascun pernottamento
	NUOVA IMPOSTA
5 stelle	€ 5,00
4 stelle	€ 4,50
3 stelle	€ 4,00
2 stelle / 1 stelle	€ 3,00

STRUTTURE EXTRALBERGHIERE	Imposta a persona-ciascun pernottamento
	NUOVA IMPOSTA
C.A.V - CAMPEGGI	€ 3,50
B & B - AFFITTACAMERE	€ 3,50
Case /Alloggi in affitto (Ville cat. A7)	€ 5,00
Case /Alloggi in affitto (diversi da Ville cat. A7)*	€ 3,50
AGRITURISMO – TURISMO RURALE (diverse da cat. A7-D2)	€ 2,00
AGRITURISMO – TURISMO RURALE (cat. catastale A7- cat. D2)	€ 5,00
RESIDENCE	€ 3,50
AUTOCARAVAN - CARAVAN	€ 3,00
PORTI TURISTICI E APPRODI (POSTI BARCA)	€ 2,50
<i>imposta di soggiorno in misura forfettaria (**)</i>	250,00

() Periodo massimo di applicazione imposta per ciascuna locazione breve ad uso turistico: 30 giorni consecutivi*

*(**) È applicabile imposta di soggiorno in misura forfettaria per anno e per un massimo di n° 4 unità abitative.*

Dato atto che le nuove tariffe dell’imposta di soggiorno saranno efficaci dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul portale di cui al punto precedente;

Preso atto che il gettito previsto in bilancio per effetto dell’aumento delle tariffe dell’imposta di soggiorno di cui al presente atto, stimato sulla base delle presenze turistiche rilevate nel corso del 2023, ammonta a complessivi € 1.220.439,50;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 118/2011;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento dell'imposta di soggiorno;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 246 del 5 dicembre 2024, avente ad oggetto **"Imposta di soggiorno – modifica tariffe anno 2025. Rettifica Delibera G.C. n. 226 del 29-11-2024"**.

Data 5 dicembre 2024

L'Organo di Revisione
Dott. Alessandro Beccu


